



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 11 maggio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con lettera del 13 ottobre 2009, la ricorrente - con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato con la convenuta in data 23 luglio 2004 - ha contestato la durata del periodo di pre-ammortamento (6 mesi) a fronte di una pattuizione contrattuale di una sola mensilità, evidenziando il conseguente danno economico e il disagio arrecato dall'allungamento del piano di ammortamento (da 180 mensilità a 186). Pertanto, la ricorrente ha chiesto il ripristino della durata iniziale del piano, portando a compensazione del debito residuo le rate di pre-ammortamento pagate in eccesso rispetto a quanto convenzionalmente stabilito.

La banca, in data 4 dicembre 2009, ha specificato che la prima rata del mutuo stipulato dalla ricorrente è quella con scadenza il 31 gennaio 2005 e che "il pre-ammortamento ovvero il periodo iniziale del prestito nel quale vengono pagati, a scadenze prestabilite, i soli interessi non ha per prassi una durata di un mese". La banca, peraltro, dichiara di non essere nell'immediato in possesso del contratto e invita la ricorrente a verificare quanto previsto nella propria copia ("unitamente alla documentazione di supporto").

Con il proprio ricorso la ricorrente ribadisce che la banca ha riscosso 6 rate a titolo di pre-ammortamento - con conseguente allungamento del finanziamento rispetto alle 180 previste - nonostante l'art. 4 del contratto prevedesse una durata inferiore ("durata del mutuo [...] 15 anni oltre il periodo intercorrente tra la data odierna e l'ultimo giorno del mese in cui avviene il rilascio della somma [23 luglio 2004 - 31 luglio 2004]"). La ricorrente, inoltre, evidenzia la tardività della risposta al reclamo da parte della convenuta ("oltre 60 giorni").

Pertanto, la ricorrente chiede all'ABF il ripristino della durata iniziale del mutuo e lo "storno" delle 6 rate di pre-ammortamento, indebitamente pagate.

La banca, preliminarmente, eccepisce l'improcedibilità del ricorso in quanto afferente ad operazioni antecedenti il termine del 1° gennaio 2007 ("risalenti al semestre successivo al 23 luglio 2004", data in cui è stato stipulato il contratto).

Qualora, il collegio intendesse valutare il merito della controversia, la banca specifica che il periodo di pre-ammortamento e il successivo piano di ammortamento sono pienamente conformi al contratto stipulato dalla ricorrente. In particolare, vengono richiamate le seguenti disposizioni:

- art. 4.5 a) "pagamento con cadenza mensile, degli interessi maturati dal giorno del rilascio della somma depositata all'ultimo giorno del mese del semestre solare in cui avviene il rilascio";
- art. 4.5 b) "pagamento, a partire dal mese successivo di trentasei mensilità posticipate ..."
- art. 4.5 c) "pagamento, a partire dalla trentaseiesima mensilità di [ulteriori] 144 mensilità posticipate ...".

La ricorrente è stata invitata a trasmettere via fax copia di un documento in corso di validità, in quanto non presente nel ricorso presentato.

Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse alla ricorrente con e-mail dalla Segreteria Tecnica.

Conseguentemente, la banca rivendica la "diretta e corretta" applicazione di quanto previsto nel contratto: 6 mensilità di pre-ammortamento e 180 mensilità di ammortamento. La banca, evidenzia, inoltre, che la contestazione da parte della ricorrente sul periodo di pre-ammortamento è avvenuta (13 ottobre 2009) ad oltre 5 anni dalla stipula del mutuo.

Per quanto riguarda il riscontro al reclamo, la banca evidenzia che nel momento in cui la ricorrente lo ha presentato non era ancora vigente l'attuale termine di 30 giorni e che la risposta è stata data entro il termine di 60 giorni precedentemente previsto.

Pertanto, la banca chiede all'ABF di rigettare il ricorso in quanto le richieste avanzate appaiono infondate ed immotivate.

DIRITTO

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla banca resistente. Va considerato, infatti, che le operazioni cui si riferisce la ricorrente sono state poste in essere in data antecedente al 1 gennaio 2007 e che, ai sensi dell'art.4 sez. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 "*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007*". Pertanto, il ricorso della ricorrente non può essere oggetto di valutazione nel merito, ancorché la domanda della ricorrente, se accolta comporterebbe il ricalcolo di un piano di ammortamento ancora in corso di esecuzione.

PQM

Il Collegio dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO